

D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè " Comstokaspis perniciosa Comst.".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971 recante disposizioni sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Considerato che la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è un fitofago endemico in Italia ma molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo ed in Europa;

Rilevato che il fitofago non è più considerato un parassita da quarantena in Italia e nella Comunità europea;

Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di difesa qualora, in particolari condizioni ecologiche ed agroambientali, si verifichi una pericolosa diffusione del fitofago;

Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la cocciniglia di S. Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.);

Decreta:

Art.1

La lotta contro la cocciniglia di San Josè (Comstokaspis perniciosa Comst.) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana nelle aree in cui la presenza dell'insetto minacci seriamente la produttività o la sopravvivenza delle colture agrarie, ornamentali o forestali.

Art.2

Le aree di cui all'art. 1 sono da individuare in:

- a) vivai di piante fruttifere destinate alla costituzione di frutteti, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- b) vivai di piante arbustive ornamentali, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- c) vivai di piante arboree destinate alla costituzione di colture specializzate da legno, nonché le parti di dette piante impiegate come materiale da riproduzione;
- d) frutteti abbandonati o piante ospiti del parassita trascurate e poste in situazioni tali da poter divenire fonte di pullulazione del fitofago.

Art. 3

La necessità degli interventi dovrà essere accertata dai servizi fitosanitari regionali i quali determineranno le aree contaminate e, secondo la gravità dell'infestazione, indicheranno i metodi per il controllo del fitofago o imporranno la distruzione delle piante colpite.

Art.4

È vietato il commercio, su tutto il territorio nazionale, di piante, parti di piante e legname infestati dal fitofago.

Art.5

Il decreto ministeriale 18 maggio 1971, citato nelle premesse, è abrogato.

Art.6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.